

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE COMMISSIONI INTERNE

PRESSO LE AZIENDE E SEZIONI FIAT

TITOLO I

Delle Commissioni Interne

ART. 1 - La Commissione Interna per ciascuna unità aziendale è unica per tutto il personale e deve essere composta da impiegati e da operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie in relazione alla entità numerica di ciascuno dei due gruppi.

ART. 2 - Il rappresentante di un gruppo non può essere scelto tra gli appartenenti all'altro ed in ogni caso almeno un posto deve essere riservato agli impiegati sempre quando il numero di essi nell'unità aziendale sia superiore alle tre unità.

ART. 3 - La Commissione Interna sarà composta dal seguente numero di membri a seconda del numero dei lavoratori occupati in ciascuna delle unità aziendali di cui all'art. 1:

|       |       |   |        |            |    |    |        |
|-------|-------|---|--------|------------|----|----|--------|
| da    | 41    | a | 175    | lavoratori | n. | 3  | membri |
| da    | 176   | a | 500    | "          | n. | 5  | "      |
| da.   | 501   | a | 1.500  | "          | n. | 7  | "      |
| da    | 1.501 | a | 3.000  | "          | n. | 9  | "      |
| da    | 3.001 | a | 5.000  | "          | n. | 11 | "      |
| da    | 5.001 | a | 10.000 | "          | n. | 13 | "      |
| oltre | . 1   |   | 10.000 | "          | n. | 15 | "      |

Dichiarazione dell'azienda

"Questo articolo è riprodotto, in via transitoria, nel testo concordato fra la Direzione e le C.I. FIAT in data 8.3.53 non essendo stata raggiunta una intesa a livello sindacale sulle modifiche proposte dalle parti".

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIOM - CISL - UIL

In caso di contestazione sugli artt. 3 - 9 e 12 del Regolamento elettorale della F.I.A.T., le Organizzazioni sindacali fanno riferimento alla corrispondente normativa stabilita dall'Accordo Interconfederale 8.5.53 e restano pertanto ferme le posizioni assunte su questa materia dalle stesse Organizzazioni.

ART. 4 - Gli elementi necessari per determinare il numero complessivo dei membri della C.I., risultante dall'articolo precedente, nonché per la ripartizione dei posti rispettivamente spettanti agli operai ed agli impiegati, saranno forniti dalla Direzione aziendale.

La ripartizione dei posti tra gli operai e gli impiegati viene effettuata nel modo seguente:

- a) si divide il numero complessivo di tutti i lavoratori per il numero delle unità di cui dovrà essere composta la Commissione Interna;
- b) il numero degli operai e quello degli impiegati si dividono per il quoziente ottenuto ai sensi del punto a); i risultati quozienti interi indicheranno il numero dei seggi da riservarsi rispettivamente agli operai ed agli impiegati;
- c) nel caso di esistenza di resti, il seggio residuo sarà assegnato alla

categoria operaia o a quella impiegatizia a seconda che l'una o l'altra abbia riportato il resto maggiore anche se non sia stato raggiunto il quoziente di cui al punto a);

- d) nel caso di parità di resti il posto va assegnato alla categoria che ha il minor numero di seggi.

Nella Commissione Interna, deve essere comunque garantito agli impiegati un minimo di posti, come segue

- 1 posto nelle C.I. fino a 7 membri
- 2 posti nelle C.I. di 9 o più membri.

Analoga garanzia deve essere data agli operai nel caso in cui la proporzione ottenuta sia a loro sfavore.

Esempio :

Stabilimento con 1400 dipendenti, di cui 1090 operai e 310 impiegati; la Commissione Interna è composta complessivamente di 7 membri - il quoziente risulterà pertanto :  $1400 : 7 = 200$

Avremo quindi:

- per gli operai  $1090 : 200 = 5$  con resto 90
- per gli impieg.  $310 : 200 = 1$  con resto 110

Spettano perciò 5 posti agli operai ed 1 agli impiegati; il posto scoperto verrà concesso al resto maggiore, quindi agli impiegati.

Nel caso in questione la Commissione Interna dovrà essere formata da 5 operai e 2 impiegati.

## TITOLO II

### Degli elettori

ART. 5 - Sono elettori tutti i lavoratori non in prova dell'azienda, iscritti o non iscritti alle Organizzazioni sindacali, che abbiano superato i 16 anni di età.

ART. 6 - Gli elenchi degli aventi diritto al voto per ogni seggio saranno compilati, a cura della Direzione, su distinte adremate, tenendo conto che i dipendenti inferiori ai 16 anni ed i dipendenti in periodo di prova non hanno diritto al voto.

## TITOLO III

### Dei Candidati

ART. 7 - Sono eleggibili i lavoratori di età superiore ai 18 anni, salvo deroga nei casi di notevole aliquota di giovani inferiori ai 18 anni nell'azienda.

Per la eleggibilità è richiesto il requisito di almeno 9 mesi di anzianità presso l'azienda.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nelle unità aziendali che abbiano iniziato la loro attività da meno di 12 mesi, nonché in quelle in cui l'anzianità media del personale normalmente addettovi sia inferiore a 6 mesi.

Per anzianità presso l'azienda si intende l'anzianità Fiat riconosciuta a- gli effetti della liquidazione.

Delle liste dei candidati impiegati non possono far parte operai e viceversa.

#### Dichiarazione a verbale

Nel caso in cui sia stata avanzata richiesta per la procedura di cui all'accordo 21 aprile 1950 e la richiesta stessa riguardi un numero relativamente apprezzabile di lavoratori, si riconosce l'opportunità, in linea di massima, di un rinvio delle elezioni dopo che la procedura sia stata esaurita.

ART. 8 - Ogni gruppo di lavoratori dell'azienda può presentare una lista di candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.

Le liste che rispondono ai requisiti richiesti dal presente Regolamento devono avere regolare corso ad essere affisse ai sensi del comma 3° dell'articolo 13.

ART. 9 - Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai e di impiegati non può superare quello indicato nella seguente tabella in correlazione rispettivamente al numero dei membri da eleggere:

| n. | dei membri | 1  | candidati | 3  |
|----|------------|----|-----------|----|
| "  | "          | 2  | "         | 4  |
| "  | "          | 3  | "         | 5  |
| "  | "          | 4  | "         | 6  |
| "  | "          | 5  | "         | 8  |
| "  | "          | 6  | "         | 9  |
| "  | "          | 7  | "         | 11 |
| "  | "          | 8  | "         | 12 |
| "  | "          | 9  | "         | 13 |
| "  | "          | 10 | "         | 14 |
| "  | "          | 11 | "         | 16 |
| "  | "          | 12 | "         | 17 |
| "  | "          | 13 | "         | 18 |

#### Dichiarazione dell'azienda

" Questo articolo è riprodotto, in via transitoria, nel testo concordato fra la Direzione e le C.I. FIAT in data 8.3.53 non essendo stata raggiunta una intesa a livello sindacale sulle modifiche proposte dalle parti".

#### DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIOM - CISL - UIL

In caso di contestazione sugli artt. 3 - 9 e 12 del Regolamento elettorale della FIAT, le Organizzazioni sindacali fanno riferimento alla corrispondente normativa stabilita dall'Accordo Interconfederale 8.5.53 e restano pertanto ferme le posizioni assunte su questa materia dalle stesse Organizzazioni.

### TITOLO IV

#### Del procedimento elettorale preparatorio

ART. 10 - Per la nomina della Commissione Interna o del Delegato d'Impresa la C.I. o il Delegato uscente, a partire dall'inizio del 12° mese di permanenza in carica, provvederà ad indire le elezioni; inoltre a partire dalla seconda quindicina dello stesso mese la stessa iniziativa può essere assunta dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti o da Associazioni o Gruppi

di lavoratori, non iscritti alle Organizzazioni stesse, quando questi ultimi (Associazioni o Gruppi) abbiano avuto già membri eletti nella C.I. uscente.

Qualora superato il 12° mese non siano state indette le elezioni della C.I. o del Delegato d'Impresa, l'iniziativa può essere assunta anche da Associazioni o Gruppi, sia pur non rappresentati nella C.I. uscente, purché dichiarino preventivamente di presentare liste di candidati.

L'anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve essere in ogni caso affissa nell'albo, esistente presso l'Azienda, di cui all'art. 12 dell'Accordo Interconfederale 8 maggio 1953.

Il termine per la presentazione delle liste è di 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.

ART. 11 - Il Comitato Elettorale - unico per le elezioni degli operai e degli impiegati - viene inizialmente composto da non più di due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, purché rispettivamente presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituito e funzionante ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.

Esso si integrerà, all'atto della presentazione di proprie da parte di gruppi di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni predette, con un rappresentante per ciascuna lista.

I componenti del Comitato Elettorale devono in ogni caso essere dipendenti dello stabilimento e non candidati.

Il Comitato Elettorale nella fase iniziale ha il compito di ricevere le liste rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza dalle liste stesse ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il Comitato Elettorale, convalidate le liste, avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle operazioni relative.

Il Comitato Elettorale elegge all'unanimità il proprio Presidente.

Ove non vi sia unanimità, il Presidente viene estratto a sorte tra i componenti del Comitato stesso.

ART. 12 - La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione (convalidata dalla firma di accettazione delle persone designate) di uno scrutatore, per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori ma non candidati.

Gli scrutatori dovranno essere in numero uguale a quello dei seggi costituiti nelle precedenti elezioni, ferma restando la facoltà di adeguare il numero degli scrutatori a quello dei seggi, stabilito in seguito agli accordi con la Direzione aziendale entro 5 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste.

Dichiarazione dell'azienda

"Questo articolo è riprodotto, in via transitoria, nel testo concordato fra la Direzione o le C.I. FIAT in data 8.3.53 non essendo stata raggiunta una intesa a livello sindacale sulle modifiche proposte dalle parti".

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIOM - CISL - UIL

In caso di contestazione sugli artt. 3 - 9 e 12 del Regolamento elettorale della FIAT, le Organizzazioni sindacali fanno riferimento alla corrispondente

normativa stabilita dall'accordo interconfederale 8.5.53 e restano pertanto ferme le posizioni assunte su questa materia dalle stesse Organizzazioni.

ART. 13 – Il Comitato elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prenderà contatto con la Direzione aziendale ai fini degli artt. 11 o 15 del presente Regolamento.

Ove, nonostante il divieto di cui all'art. 8 del presente Regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura del Comitato Elettorale, mediante affissione negli albi esistenti presso le aziende, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni.

Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma del presente articolo, nonché a contestazioni o reclami definiti dal Comitato Elettorale, sono ammesse entro i primi 3 giorni dall'affissione senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nell'albo, e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui all'art. 33.

ART. 14 – E' ammessa la propaganda a mezzo di manifesti, volantini, comizi etc. durante i 7 giorni precedenti a quello delle votazioni.

Durante la giornata di votazione è inibita qualsiasi forma di propaganda scritta o verbale.

I manifesti di propaganda verranno presentati alla Direzione della Sezione; la Direzione li farà affiggere negli albi che verranno appositamente situati nei reparti.

Qualora i manifesti non possano essere tutti affissi negli albi e nelle bacheche esistenti; il Comitato Elettorale potrà richiedere la costruzione di appositi assiti provvisori per l'affissione.

E' vietata in modo assoluto l'affissione di materiale di propaganda sui muri, comunque fuori dei luoghi a ciò destinati. I volantini da distribuire a mano sono ammessi, purché copia di essi, tramite il Comitato Elettorale, venga comunicata alla Direzione e purché la distribuzione avvenga fuori dei reparti o fuori delle ore di lavoro.

I comizi di propaganda elettorale sono consentiti, purché vengano tenuti fuori delle ore di lavoro da membri della C.I. uscente della Sezione, o da candidati alla nuova C.I.. Deve essere in ogni caso richiesta la consueta preventiva autorizzazione alla Direzione della Sezione,

ART. 15 – Le operazioni elettorali si svolgeranno quindi nell'ordine seguente:

a) secondo le modalità previste dall'art. 10 si provvederà ad indire le elezioni dandone notizia alle maestranze a mezzo di comunicato;

b) entro il termine perentorio di 7 giorni dall'affissione del comunicato predetto, le correnti sindacali esistenti nello stabilimento debbono presentare le liste dei loro candidati e contemporaneamente designare i loro rappresentanti nel costituendo Comitato Elettorale (due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti che presentino proprio liste di candidati, un rappresentante per ogni lista facente capo a gruppi di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni predette), il quale si intende definitivamente insediato o funzionante alla scadenza del suddetto termine di sette giorni. Nessuna aggiunta o modifica alle liste è consentita dopo

tale termine, salvo quanto previsto al successivo punto e).

Nella stessa giornata o, in caso di contestazione relativa alla rispondenza delle liste presentate ai requisiti previsti dal Regolamento, nelle ventiquattro ore successive al termine indicato al comma precedente, salvo casi eccezionali, verrà trasmesso alla Direzione Generale il fac-simile della scheda elettorale, in triplice copia, su apposito modulo, completo dei nominativi dei candidati e corredato delle firme dei componenti del Comitato Elettorale;

- c) entro 5 giorni successiva del termine per la presentazione delle liste, il Comitato Elettorale prenderà contatto con la Direzione dello Stabilimento per stabilire le modalità di dettaglio della votazione;
- d) almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le elezioni verranno affisse negli albi le liste dei candidati, e verranno portati a conoscenza di tutti i lavoratori il giorno e l'orario di votazione, sempre mediante comunicazione negli albi;
- e) entro i primi tre giorni dalla data di affissione delle liste sono ammesso eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma dell'art. 13, nonché a contestazioni o reclami definiti dal Comitato Elettorale.

## TITOLO V

### Delle schede

ART. 16 – La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per impiegati ed operai.

Le liste dei candidati vengono disposte nella scheda di votazione con la stessa evidenza da sinistra a destra secondo l'ordine di precedenza estratto a sorte. Le liste di correnti facenti capo ad una unica Organizzazione, ai soli effetti del sorteggio, contano per un'unica lista. L'ordine determinato a sorteggio vale sia per le liste operai che per quelle impiegati. In ogni lista presentata, a fianco dei nominativi dei candidati, possono essere indicati la qualifica professionale ed il reparto di appartenenza.

Le liste sono bloccate: non sono ammesse aggiunte di nomi.

ART. 17 – La lista bianca o facoltativa non è ammessa quando siano state presentate due o più liste.

Qualora venga presentata una sola lista, verrà lasciato uno spazio bianco sulla scheda di votazione, a destra, a disposizione degli elettori che non intendano votare l'unica lista presentata,

Il numero dei nomi che il votante può scrivere nello spazio bianco non può essere superiore a quello previsto per l'espressione delle preferenze, di cui all'art. 29 del presente Regolamento..

ART. 18 – Le schede verranno stampate nel numero occorrente a cura della Direzione Generale, in forma identica per tutte le Sezioni, con formato e stampa in tutto simili a quelle usate per le elezioni dell'anno precedente (quadrantini a sinistra, dei nomi).

ART. 19 – La Direzione Generale provvederà altresì alla stampa del manifesto elettorale generale:

- data delle operazioni di voto per ogni Sezione;
- indicazione sulle modalità del voto (segnalazione del modo in cui si vota, documenti di riconoscimento necessari, norme di massima, etc.).

Il manifesto elettorale generale verrà affisso in tutte le Sezioni al più presto.

La Direzione Generale provvederà altresì alla stampa, per ogni Sezione, del manifesto indicante la denominazione delle liste presentate ed i nominativi dei candidati: esso verrà affisso nella Sezione almeno 8 giorni prima delle elezioni. Tali manifesti verranno altresì affissi presso i seggi elettorali.

ART. 20 - Le schede saranno preventivamente contrassegnate, a cura della Direzione Generale, con apposita pinza o punzone, ovvero con timbro a secco per garanzia di validità.

Lo schede (già contrassegnate) verranno consegnate al Direttore della Sezione o a persona da lui espressamente designata, dietro regolare ricevuta.

Il Direttore (o il suo rappresentante) nel pomeriggio del giorno precedente alle elezioni, chiamato il Comitato Elettorale della Sezione procederà al controllo numerico delle schede, e consegnerà al Comitato Elettorale, dietro ricevuta, il numero di schede sufficiente per le votazioni, facendo constatare l'esistenza del contrassegno, e precisando che le schede non contrassegnate dovranno essere ritenute nulle.

Alla presenza del rappresentante della Direzione, le schede verranno ripartite tra i vari seggi, controfirmate sul retro per validità da almeno due componenti del seggio, contrassegnate ulteriormente col timbro dalla Sezione, e raggruppate in pacchi sigillati per ogni seggio.

I pacchi verranno chiusi con sigilli composti da due strisce di carta gommata su cui verrà scritto il numero delle schede contenute nel pacco, e su cui verrà apposta la firma del Presidente o dei componenti il Comitato Elettorale.

Verranno poi del pari controllate le urne, e ne verranno sigillate le aperture.

Le predette operazioni dovranno svolgersi in un unico ambiente, nel quale non vorrà permesso l'accesso agli estranei.

Il materiale elettorale (schede in pacchi sigillati, urne, matite, pinze) verrà chiuso - sempre alla presenza del rappresentante della Direzione della Sezione - in apposito armadio di sicurezza, sigillato con strisce di carta firmate dai componenti il Comitato Elettorale.

Il locale in cui l'armadio è situato verrà del pari chiuso e sigillato, e verrà permanentemente piantonato da un sorvegliante sino alla apertura.

Il mattino mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni elettorali, si procederà alla rimozione dei sigilli, alla presenza del Comitato elettorale e del Direttore (o del suo rappresentante). Il Comitato Elettorale ritirerà il materiale consegnandolo, dietro ricevuta, ai componenti di ogni seggio, e facendo loro constatare la integrità dei sigilli sui pacchi delle schede e sulle aperture delle urne.

I componenti i seggi, insediatisi rimuoveranno i sigilli e daranno inizio alle operazioni.

Ad operazioni di voto avvenute il Comitato Elettorale ritirerà da ogni seggio le schede non usufuite, e procederà al relativo controllo: il numero dei voti validi, più le schede nulle, più le schede bianche, più la rimanenza di schede non usufuite deve risultare uguale al totale delle schede avute in consegna.

Le schede non usufuite, unitamente ad un verbale da cui consti il conteggio sopra indicato, saranno restituite alla Direzione della Sezione.

## TITOLO VI

### Dei seggi

ART. 21 - Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 12 del presente Regolamento e da un Presidente, appartenente alla unità aziendale per la quale

si svolgono le elezioni, nominato dai Comitato Elettorale ad unanimità oppure, in mancanza di unanimità, mediante sorteggio tra un elenco di nominativi forniti dai rappresentanti delle liste presentate nello stabilimento.

ART. 22 – La Direzione Generale mette a disposizione dei seggi per le operazioni elettorali apposite cabine montabili in numero di 3 per ogni seggio.

Le elezioni – salvo casi eccezionali nei quali sia necessaria l'istituzione di seggi volanti (personale dislocato fuori sede) – dovranno essere effettuate a mezzo dei seggi predetti, separati per le elezioni degli impiegati o degli operai.

ART. 23 – I seggi verranno installati fuori dei reparti di lavorazione, nei luoghi più idonei per facilitare il regolare afflusso dei votanti, da concordare con la Direzione della Sezione.

ART. 24 – Prima dell'inizio delle votazioni il Presidente di ogni seggio riceverà dal Comitato Elettorale della Sezione, il quale a sua volta li avrà ricevuti dalla Direzione, gli elenchi degli iscritti al seggio, le schede nel numero occorrente, le urne, l'orario dalle votazioni per il seggio, le matite per il voto (6 per seggio) ed una pinza perforatrice.

ART. 25 – Il luogo e l'orario della votazione saranno stabiliti dal Comitato Elettorale, previo accordo con la Direzione Aziendale, in modo tale da permettere a tuttigli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Il luogo od orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante comunicazioni negli albi esistenti presso le unità aziendali, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per lo votazioni.

## TITOLO VII

### Della votazione

ART. 26 – Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.

La votazione degli operai avverrà sulla lista dei candidati operai; la votazione degli impiegati avverrà sulla lista separata dei candidati impiegati.

Gli appartenenti alla categoria speciale, dato il loro stato giuridico, sono, agli effetti del presente Regolamento, considerati operai.

ART. 27 – Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.

ART. 28 – Le operazioni di voto si svolgeranno come segue:

- il votante si presenterà al seggio all'ora stabilita per la sua squadra munito della cartolina orologio, tessera Fiat o altro documento di identità con fotografia;
- il votante non sarà ammesso al voto, se privo della cartolina orologio o del documento di identità;
- ove il votante non sia in possesso del documento di identità per giustificati motivi, potrà eccezionalmente farsi luogo alla sua ammissione al voto, su riconoscimento da parte di almeno due scrutatori del seggio, i quali dovranno firmare l'elenco a lato del nominativo del votante in questione, assumendo la personale responsabilità della sua identificazione. Di ciò dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali;

- il Presidente del seggio, accertata l'identità del votante, gli consegnerà scheda e matita, e tratterrà cartolina e documento;
- il votante si recherà nella cabina apposita: esprimerà il voto con l'apposizione di una croce o di un altro segno nel quadratino corrispondente alla lista da lui prescelta, esprimerà le eventuali preferenze, piegherà ed ingommerà la scheda e, uscito dalla cabina, restituirà al Presidente od allo scrutatore incaricato scheda e matita, ritirando la cartolina ed il proprio documento di identità;
- la cartolina, prima di essere restituita al votante, verrà perforata con la pinza perforatrice nell'angolo superiore destro, ad evitare duplicati di voto;
- il Presidente, o lo scrutatore incaricato, ricevuta la scheda, la introdurrà, alla presenza del votante, nell'urna apposita;
- il Presidente del seggio segnerà, nell'elenco di cui all'art. 24, a fianco del nome dell'elettore, che lo stesso ha votato, riscrivendone il nominativo;
- ingresso ed uscita dei votanti dal recinto del seggio dovranno avvenire ordinatamente, attraverso l'apertura all'uopo predisposta del recinto stesso.

ART. 29 - Il voto di lista sarà espresso dall'elettore mediante crocetta tracciata nel quadratino corrispondente alla lista prescelta, o comunque sulla intestazione della lista stessa.

Il voto deve essere espresso servendosi della matita prescritta.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante crocetta tracciata nel quadratino posto a fianco del nome a cui si vuole dare la preferenza, ovvero tracciata anche fuori del quadratino, purché a fianco del nome del candidato preferito, e nella colonna della lista votata.

L'elettore può dare voti preferenziali, in relazione ai membri da eleggere, nella seguente misura:

- 1 preferenza per le liste di uno e due membri da eleggere
- 2 preferenze per lo liste di tre e quattro membri da eleggere
- 3 preferenze per le liste di cinque membri da eleggere
- 4 preferenze per le liste di sei e sette membri da eleggere
- 5 preferenze per le liste di otto membri da eleggere
- 6 preferenze per le liste di nove membri da eleggere
- 7 preferenze per le liste oltre i nove membri da eleggere

L'indicazione di una o più preferenze date alla stessa lista vale quale votazione di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o la sola indicazione di più preferenze date a liste differenti (senza espressione di voto di lista) rendono nulla la scheda.

Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore a quello massimo consentito, si riterranno nulle tutte le preferenze espresse, ma valido il voto di lista.

Se l'elettore esprime preferenze per candidati di liste differenti da quella da lui votata, di tali voti di preferenza non si terrà conto, ma rimarranno validi il voto dato alla lista e le eventuali preferenze date alla lista votata.

Le cancellature non giocano agli effetti preferenziali quindi non hanno alcun valore.

Le preferenze non si sommano al voto di lista; ma servono esclusivamente a stabilire la graduatoria degli eletti.

ART. 30 - Qualora, essendo stata presentata una sola lista, sia consentita agli elettori la votazione sulla lista facoltativa, l'elettore potrà scrivere nell'apposito spazio bianco il nome di coloro che egli intende votare: il numero dei nomi che il votante può scrivere non deve essere superiore a quello previsto per l'espressione delle preferenze dall'articolo precedente.

In sede di scrutinio verranno calcolate, in concorrenza con i voti di lista ottenuti dall'unica lista esistente nella scheda, le schede valide votate con la lista facoltativa. Per schede valide votate con la lista facoltativa si intendono quelle i cui nomi non risultino già candidati nell'unica lista presentata.

ART. 31 - I seggi resteranno aperti, in linea di massima dalle ore 7 alle ore 17. Ove ciò sia necessario, dato il numero dei votanti, l'apertura dei seggi potrà avvenire alle ore 6.

Nelle Sezioni ove esista il 3° turno di lavoro uno o più seggi, secondo le necessità, dovranno essere aperti durante la notte precedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Ove il numero degli operai del 3° turno sia esiguo, potrà essere aperto un seggio al mattino del giorno di votazione, in anticipo rispetto all'orario normale di apertura degli altri seggi, e almeno due ore prima della fine del turno, allo scopo di raccogliere i voti dei turnisti.

ART. 32 - Le cartoline degli assenti verranno ritirate a cura degli Uffici Personale e Mano d'Opera.

L'assente che intende votare dovrà ritirare la cartolina presso gli uffici predetti, facendosi riconoscere con un documento di identità munito di fotografia.

## TITOLO VIII

### Dello scrutinio

ART. 33 - Terminato le operazioni di voto si procede agli scrutini - da questo momento né gli scrutatori, né il Presidente potranno abbandonare il seggio sino ad operazioni ultimate.

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

Dei risultati dello scrutinio verrà compilato per ogni seggio apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti il seggio. Sul verbale dello scrutinio dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

I verbali dello scrutinio per ogni seggio, unitamente agli elenchi, alle urne, alle schede votate, od alle schede non usate, verranno consegnati senza indugio al Comitato Elettorale della Sezione, a cura dei Presidenti di ogni seggio.

Il Comitato Elettorale, sulla base dei verbali di scrutinio dai seggi, procede alle operazioni riepilogative di calcolo ed all'assegnazione dei posti, nonché alla redazione del verbale definitivo delle elezioni. Il verbale verrà redatto su moduli appositi, stampati a cura della Direzione Generale, e deve essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato Elettorale. Verrà compilato un verbale per le elezioni degli operai ed uno per quelle degli impiegati.

Il Comitato Elettorale controllerà altresì che il numero delle schede votate per ogni seggio corrisponda al numero dei votanti risultanti dall'elenco, e che le schede consegnate, ad ogni Seggio corrispondano al numero delle schede votate più il numero delle schede non usate.

Il Comitato Elettorale al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti provvederà a sigillare in un unico piego tutta il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della C.I., sarà conservato dalla Direzione di Sezione in modo da garantirne l'integrità, e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato Elettorale e di un delegato della Direzione.

ART. 34 – Nella determinazione degli eletti si applica il sistema proporzionale puro.

Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Il quoziente elettorale si ottiene dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi posti in palio; se avanza resto la divisione è condotta al secondo decimale.

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alla lista ed alle liste che abbiano conseguito il resto (e i resti) maggiore.

Concorrono all'assegnazione anche quelle liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale.

ESEMPI

1° esempio

voti validi n. 166 – posti assegnati alla categoria n, 4 – quoziente elettorale  
 $166 : 4 = 41,5$

Lista A = voti 145 : 41,5 = 3 seggi aggiudicati e resto 20,5

Lista B = voti 21 : 41,5 = 0 seggi e resto 21

Il seggio che resta da aggiudicare va alla lista B che ha riportato il maggior resto.

2° esempio

voti validi n, 917 – posti assegnati alla categoria n. 7 – quoziente elettorale  
 $917 : 7 = 131$

Lista A = voti 452 : 131 = 3 seggi aggiudicati e resto 59

Lista B = voti 224 : 131 = 1 seggio aggiudicato e resto 93

Lista C = voti 189 : 131 = 1 seggio aggiudicato e resto 58

Lista D = voti 52 : 131 = 0 seggi aggiudicati e resto 52

Restano 2 seggi da aggiudicare che vanno alle lista che hanno maggiori resti, e cioè uno alla lista B ed uno alla lista A.

In caso di parità di resti l'eventuale posto in contestazione verrà assegnato alla lista con minor numero di seggi già assegnati.

Qualora nessuna lista abbia raggiunto il quoziente elettorale a parità di voti di lista, il seggio eventualmente in contestazione verrà assegnato a quello dei candidati che abbia conseguito il maggior numero di preferenze.

Risulteranno eletti in ciascuna lista – fino a concorrenza dai posti ottenuti – i candidati che avranno realizzato il maggior numero di preferenze esaurito le preferenze verranno considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi della lista.

ART. 35 – Nelle Commissioni Interne di 3 membri, dei quali un posto sia riservato agli impiegati e gli altri 2 siano risultati attribuiti ad operai appartenenti a liste diverse, al rappresentante della lista operaia che abbia conseguito la maggioranza verrà attribuito un voto doppio sempre che concorrano le seguenti circostanze:

- 1) il rappresentante degli impiegati appartenga ad Organizzazione o gruppo diverso da quello operaio di maggioranza;
- 2) il totale dei voti ottenuti dalla Organizzazione o gruppo che ha conseguito la maggioranza nella votazione per i membri operai, sommato con quello dei voti conseguiti dalla stessa Organizzazione o gruppo nella votazione per il membro della categoria degli impiegati, rappresenti almeno il 50% più uno del numero di tutti i dipendenti dell'Azienda.

Le norme di cui sopra valgono anche nel caso che sia una lista di impiegati a raggiungere la maggioranza assoluta.

ART. 36 - Il Comitato Elettorale, dopo aver proceduto all'assegnazione dei posti ed alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali, darà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.

Trascorsi i tre giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata l'assegnazione dei posti di cui al primo comma ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, il Comitato deve provvedere al loro esame entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni e gruppi di cui all'art. 11 del presente Regolamento, entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente, e notificata altresì, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine stesso, sempre a cura del Comitato Elettorale, all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, che a sua volta ne darà pronta comunicazione all'Azienda. Due copie dei verbali delle elezioni saranno immediatamente trasmesse alla Direzione dalla Sezione, la quale provvederà ad inviare una copia alla Direzione Generale.

ART. 37 - Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche cui all'ultimo comma dell'articolo precedente devono essere avanzate da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla data di chiusura del verbale conclusivo del Comitato Elettorale. Per l'Organizzazione dei datori di lavoro il termine predetto decorrerà dalla data della notifica ricevuta.

Le contestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a tutte le Organizzazioni ed ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori nonché all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, la quale provvederà ad effettuare le relative comunicazioni all'azienda.

Parimenti, per le contestazioni dell'Azienda, l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a fare le comunicazioni di cui al comma precedente alle Organizzazioni ed ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori.

I risultati delle elezioni si intenderanno definitivi trascorsi i termini di cui al 1° comma senza che siano state avanzate contestazioni.

In caso di contestazioni, le Organizzazioni predette ed i rappresentanti dei gruppi ad esse interessati si incontreranno per l'esame delle contestazioni stesse entro 20 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del Comitato Elettorale.

## TITOLO IX

### Disposizioni finali

ART. 38 - Il periodo di tempo perduto da ogni operaio per le operazioni di voto viene convenzionalmente fissato nella misura, uguale per ogni Sezione, di

mezz'ora: nel calcolo del rendimento si detrarrà perciò mezz'ora dalle ore di presenza. Tale mezz'ora verrà peraltro retribuita integralmente. Ciò per gli operai direttamente incentivati: per gli indiretti e per gli impiegati si farà luogo al pagamento normale di tutte le ore di presenza.

ART. 39 - I membri del Comitato Elettorale ed i componenti i saggi verranno retribuiti normalmente per le ore normali di lavoro perduta a causa del loro incarico, senza retribuzione -per eventuali straordinarie.

ART. 40 - Le Direzioni forniranno al Comitato Elettorale tutto l'appoggio o le agevolazioni necessarie, anche se non previste dalle precedenti norme.

Torino, 2 Settembre 1963